



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 36 DELL'11 SETTEMBRE 2020

ESTRATTO CON ALLEGATO

OGGETTO: Disciplinare per il riconoscimento delle indennità accessorie del Difensore Civico della Regione Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI

- la Legge 6 dicembre 1973, n. 853 sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.r. 19 ottobre 2004, n. 25 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 23 che sancisce l'autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio regionale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 12;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguardante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18/04/2001 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, recante "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria" e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

CHE l'art. 9 comma 2 della L.r. 16 gennaio 1985, n. 4 e ss.mm.ii, prevede che *"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale"*;

CHE l'art. 3, comma 5 della L.r. 12 novembre 2004, n. 28, istitutiva del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Calabria, prevede che *"Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico, dall'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4"*;

CHE l'art. 11 della L.r. 29 gennaio 2018, n. 1, istitutiva del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevede che *"al Garante regionale spettano l'indennità di*

funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4°;

RAVVISATA, pertanto, alla luce delle disposizioni soprarichiamate, la necessità di disciplinare in modo compiuto le modalità di corresponsione delle indennità accessorie da riconoscere al Difensore civico, regolamentando puntualmente i criteri, le modalità, la procedura e gli obiettivi, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'ipotesi che la nomina ricada su un soggetto residente fuori dal territorio regionale;

CONSIDERATO che, per espressa previsione legislativa, il riconoscimento delle suddette indennità si applica anche al Garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

VISTA la bozza di disciplinare, che costituisce un valido strumento per regolamentare in maniera precisa e dettagliata le attività propedeutiche e successive da espletarsi per la corresponsione delle predette indennità, legate allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il "Disciplinare per il riconoscimento delle indennità accessorie del Difensore civico della Regione Calabria", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il citato disciplinare si applica anche agli altri Organismi di garanzia della Regione Calabria, quali il Garante per l'infanzia e l'adolescenza per come previsto dall'art. 3, comma 5 della L.r. 12 novembre 2004, n. 28, ed il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale per come previsto dall'art. 11 della L.r. 29 gennaio 2018, n. 1;
- di trasmettere copia del presente atto al Segretariato Generale, alla Direzione Generale, all'Ufficio di Gabinetto, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore Provveditorato Economato e Contratti e al Settore Informatico e Flussi Informativi per i conseguenziali adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario generale reggente
F.to Maria Stefania Lauria

Il Presidente
F.to Domenico Tallini